



REPUBBLICA
ITALIANA



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “M.Buonarroti – A.Pozzo”



C.A.P.38122 TRENTO - Via Brigata Acqui, 15 - tel. 0461216811 - fax 0461984216 – Cod. Fisc. 01691830226
E.mail: istituto.tecnico@buonarroti.tn.it- Pagina Web <http://www.buonarroti.tn.it>

Allegato 1

CAPITOLATO SPECIALE

PER

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI

**Arredo tecnico
per laboratorio professionalizzante**

tramite RICHIESTA DI OFFERTA (RDO - **ME-PAT**)

Progetto **10.8.1.B2- FERSPON-TR- 2018-10** Titolo **“JobLab”**
Modulo **“CLab Rapid prototyping” ITTMM-MECCANICA E MECCATRONICA**
CUP I67D18000070007

- PARTE AMMINISTRATIVA –

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore	3
Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	3
Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto	4
Art. 6 – Durata del contratto	4
Art. 7 – Importo del contratto.....	5
Art. 8 – Direttore dell'esecuzione del contratto	5
Art. 9– Avvio dell'esecuzione del contratto	5
Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	5
Art. 11 – Varianti contrattuali	5
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	5
Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto	6
Art. 14 – Condizioni di fornitura e collaudo.....	6
Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore.....	6
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	6
Art. 17 – Subappalto - non ammesso	7
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	7
Art. 19 – Sicurezza	7
Art. 20 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	7
Art. 21 – Trattamento dei dati personali	7
Art. 22 – Garanzia definitiva	7
Art. 24 – Penali	8
Art. 25 – Risoluzione del contratto.....	8
Art. 26 – Recesso	8
Art. 27 – Definizione delle controversie	8
Art. 28 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	8
Art. 32 – Disposizioni anticorruzione	10
Art. 33 – Norma di chiusura	10

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

La presente fornitura in ossequio alla normativa vigente per le forniture sotto soglia di rilievo comunitario ha per oggetto:

1. la fornitura di Arredo tecnico per laboratorio professionalizzante conformi alle specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico. In riferimento a ciò l'aggiudicatario, pena esclusione dalla gara, dovrà rilasciare le certificazioni attestanti i requisiti di conformità descritti nel capitolato sopra citato e a disposizioni internazionali e a norme vigenti in materia di sicurezza degli utilizzatori.

Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano come appalto di fornitura ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23 1990 e ss.mm. al fine di attrezzare un laboratorio professionalizzante con Postazioni di lavoro per videoterminale costituito da tavolo e sedia girevole.

2. il collaudo degli arredi.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso l'Istituto Tecnico Tecnologico "Buonarroti-Pozzo" con sede a Trento in Via Brigata Acqui n. 15;

L'appaltatore deve garantire le seguenti attività: la fornitura dei beni richiesti per le quantità e le caratteristiche minime indicate; nonché trasporto, scarico, posizionamento in loco/ al piano concordato con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e della prevenzione e sicurezza; raccolta differenziata, smaltimento imballi.

2. La fornitura sarà svolta dall'appaltatore contraente con propri mezzi e proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti alla fornitura stessa, nessuno escluso.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016" ;

b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";

c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;

- d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- h) DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017 Criteri ambientali minimi per la fornitura di nuovi arredi a ridotto impatto ambientale: tutti i tipi di arredi per interni, destinati a tutti gli usi, oggetto di acquisti pubblici - art. 34 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art. 12 bis L.P. n. 2/2016;
- i) le norme del codice civile;
- j) la normativa di settore: L. P. n. 5 del 7 agosto 2006;
- k) Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016
- l) Linee Guida ANAC n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 , lett. c) del codice”

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

- 1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il presente capitolato speciale d'appalto;
 - a.2.) il capitolato tecnico;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;
- 2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il contratto sarà stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della stessa legge provinciale.

Art. 6 – Durata del contratto

- 1. La fornitura comprensiva di trasporto, scarico, posizionamento in loco, raccolta differenziata, smaltimento imballi ha inizio dalla data di affidamento, ovvero dalla data comunicata dalla stazione appaltante nelle more della stipula, e deve essere completata **entro trenta giorni** dalla data di invio dell'ordinativo di fornitura è divenuto irrevocabile o comunque entro la diversa data di consegna concordata tra le parti.

2. Qualora, per circostanze imprevedute, l'appaltatore non riesca a rispettare il termine di cui al comma 1, potrà motivatamente richiedere proroga con apposita istanza, che dovrà pervenire all'Istituto entro la scadenza dei termini di esecuzione. Il Dirigente dell'Istituzione valuterà le motivazioni addotte e, se le riterrà apprezzabili e meritevoli di accoglimento, concederà con propria nota la proroga all'appaltatore.

3. La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di prorogare il termine, dandone tempestiva comunicazione all'appaltatore nel caso si ravvisassero impossibilità oggettive per l'espletamento dell'incarico.

Art. 7 – Importo del contratto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura (trasporto, imballo, scarico, montaggio, spese di fatturazione, consegna al luogo indicato, ecc.), che devono, pertanto, intendersi a carico della Ditta offerente.

2. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore è determinato in base all'offerta economica presentata in sede di gara, diminuita dall'eventuale miglioramento prezzo accordato in alternativa alla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

Il soggetto aggiudicatario, come da Condizioni generali di Contratto e Capitolato Tecnico del Bando di Abilitazione della Categoria merceologica di riferimento, assume a proprio carico l'imposta di bollo e di registro e tutti gli altri oneri tributari inerenti e conseguenti all'eventuale contratto, mentre l'iva sul corrispettivo, se dovuta è a carico della stazione appaltante.

3. *Aumento e diminuzione dell'importo del contratto* – il soggetto aggiudicatario è consapevole ed accetta che il Punto Ordinante ha la facoltà di richiedere, entro il termine ultimo per la consegna, un aumento o una diminuzione del quantitativo di articoli oggetto del presente Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale ordinato, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tale quantitativo, entro il limite indicato, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del Contratto stesso.

Art. 8 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Il responsabile del procedimento è individuato nel legale rappresentante dell'Istituzione scolastica.

Art. 9– Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. A conclusione della fornitura si produrrà apposita collaudo/attestazione di regolare esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 31 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e secondo le normative di riferimento.

Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 11 – Varianti contrattuali

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore a conclusione dell'attività di fornitura e posizionamento negli spazi didattici degli arredi fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della L.P. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 – Condizioni di fornitura e collaudo

- . La consegna delle attrezzature informatiche oggetto di appalto dovrà essere effettuata a cura e spese dell'appaltatore presso l'Istituto Tecnico Tecnologico "Buonarroti-Pozzo" con sede a Trento in Via Brigata Acqui n. 15, al piano e in orario da concordare preventivamente.
3. Il collaudo, atto a certificare la corrispondenza delle attrezzature informatiche fornite ai requisiti tecnici e alle specifiche indicate dall'appaltatore, sarà effettuato entro 15 giorni dalla data di consegna e si completerà con un verbale di esito positivo sottoscritto dalle parti.

Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 17 – Subappalto - non ammesso

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Art. 19 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore si impegna ad adottare tutti i mezzi necessari a garantire una perfetta rispondenza alla vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 20 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

1. Per le "INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si rinvia a quanto contenuto ai successivi artt. 29 - 30.

Art. 22 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016 è richiesta la costituzione di una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità che verranno indicate all'aggiudicatario dalla Stazione appaltante.

È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), e in alternativa optare ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari a 0,50%

Art. 23 - Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. L'appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Amministrazione scolastica da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti dell'Amministrazione scolastica per danni derivanti dai vizi dei beni o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 24 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione, salvo il caso di comprovata forza maggiore, e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante un'eventuale proroga, verrà applicata la penale pari al 0,1% dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 22 del presente capitolato.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 25 – Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 26 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 28 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 29 – Riservatezza

1. La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora la Stazione appaltante venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

2. E' onere del soggetto aggiudicatario segnalare e motivare nell'offerta o relativi allegati l'esistenza di ragioni che si oppongano alla divulgazione di dati, in quanto la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei suoi interessi o, comunque, della concorrenza.

3. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

Art. 30 - Tutela della privacy

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituto Tecnico Tecnologico "M. Buonarroti – A. Pozzo" (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Dirigente scolastico), via Brigata Acqui, 15 - 38122 Trento TN Cod. Fiscale: 01691830226 - Telefono: 0461/21.68.11 - Fax 0461/98.42.16 Email PEC: buonarroti@pec.provincia.tn.it - Email: istituto.tecnico@buonarroti.tn.it

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) sono: Claudio Vian Via A. Rosmini, 112 38042 Baselga di Pinè (TN) Tel. 347/94.66.510 Email claudio@tbs-tecnologie.it Email PEC tbsolutions@arubapec.it (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

L'informativa completa sulle finalità e modalità del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679 è disponibile sul sito dell'Istituzione Scolastica. <http://www.buonarroti.tn.it>

Fonte dei dati personali

I dati personali sono stati raccolti presso INFORMATICA TRENTINA gestore della piattaforma telematica MERCURIO, e presso registri, elenchi e banche dati detenuti da amministrazioni pubbliche e presso l'Interessato.

Art. 31 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 32 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Tutti gli operatori economici, dovranno sottoscrivere il patto di integrità allegato, pena l'esclusione della gara. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e risoluzione del contratto.

Art. 33 – Norma di chiusura

1. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alle Condizioni Generali di Contratto e al Capitolato Tecnico allegati al Bando di abilitazione della Categoria merceologica a cui fa riferimento il Metaprodotto indicato nella lettera di invito della RdO.

Si rinvia inoltre al DLgs.50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale

2. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.